

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 242/01/2011**

**Motivi della decisione**

In data 24.03.2011 il comune di Bergamo notificava alla Teatro Nuovo S.r.l. n. 5 avvisi di liquidazione inerenti a maggiore imposta (ICI) relativa agli anni dal 2006 al 2010 per il compendio immobiliare costituito da sala spettacoli e camerini. La società ricorrente impugnava con separati ricorsi gli avvisi di liquidazione ed eccepiva: 1) la illegittimità degli avvisi: ed infatti premesso che "a decorrere dall'1.1.2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla data della loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente ai soggetti intestatari della partita" (art. 74 legge n. 342/2000), nella fattispecie la notifica degli avvisi di liquidazione dell'ICI era avvenuta soltanto in data 24.03.11 cosicché il comune non poteva pretendere la maggiore imposta relativa agli anni precedenti.

2) in subordine: richiamato il disposto dell'art. 8 D.L.vo n. 504/1992 per cui "l'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati di inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario....che documenta. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68", produceva ordinanza del comune di Bergamo che aveva sospeso l'attività del cinema a seguito di perizia igienica sanitaria dell'ASL nonché perizia fonometrica dell'ARPA per effetto della quale doveva ritenersi di fatto dichiarata la inagibilità del fabbricato.

Pur dando atto che la società non aveva seguito la procedura basata sulla perizia, tuttavia la alternativa dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8 citato doveva intendersi effettuata adesso con la notificazione del presente ricorso.

La società chiedeva, previa sospensione esecuzione in via d'urgenza, l'annullamento degli avvisi impugnati ed, in subordine, la riduzione della pretesa tributaria in ragione del 50 %; in ogni caso con vittoria di spese.

Con decreto in data 13.06.11 il Presidente disponeva in via provvisoria la sospensione degli atti impugnati ex art. 47 D.L.vo n. 546/92.

Costituitosi in giudizio il Comune eccepiva:

1) essendo stata la nuova rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio in data 29.01.1999 (come da visura catastale), essa produceva efficacia senza necessità di essere notificata al contribuente come previsto dall'art. 74 comma 3 della legge n. 342/2000.

2) l'art. 8 D.L.vo n. 504/1992 invocato dalla ricorrente esige una dichiarazione di inagibilità accertata mediante perizia dall'ufficio tecnico comunale ovvero mediante dichiarazione del soggetto passivo a norma della legge n. 15/68, con cui, consapevole della responsabilità penale, attesta la sussistenza delle condizioni per usufruire del beneficio fiscale.

a) la inagibilità presuppone degrado delle strutture orizzontali o verticali (pericolo di danni a cose e persone con rischi di crollo) o carenze tali (incompatibili con la destinazione) che non si rinvergono nella fattispecie, come si evince dai documenti di provenienza pubblica (allegati dalla società) atteso che le carenze igienico sanitarie dagli stessi evidenziate non ineriscono alla definizione di inagibilità ma tutt'al più a quella di inabitabilità (abitazioni).

Tali documenti non possono pertanto essere considerati equipollenti a dichiarazione di inagibilità; né può essere accolta la richiesta di intendere il presente ricorso come dichiarazione sostitutiva della quale esso non possiede le forme previste dalla legge n. 15/68; in ogni caso l'eventuale ritenuta equipollenza dei due atti potrebbe avere effetto soltanto per il futuro e non certo per le annualità che sono oggetto di discussione. Chiedeva, pertanto, la reiezione dei ricorsi e della istanza di sospensione. Con memoria depositata il 27.09.11 la società replicava:

1) la giurisprudenza indicata dal comune riguarda fattispecie diverse nelle quali la modificazione della rendita ad opera dell'ufficio del Territorio è avvenuta a seguito di impulso del contribuente (denuncia di nuova costruzione oppure di variazioni).

Nel caso in esame la modificazione della rendita è invece avvenuta a seguito di censimento generale degli immobili effettuato nel 1989 e non per impulso della società in quanto il Teatro Nuovo, dopo la ristrutturazione del 1967, non ha subito alcuna variazione ed ha progressivamente perso il suo originario valore e la capacità reddituale. A tal proposito la ricorrente eccepiva di non avere potuto avere conoscenza dell'attribuzione della nuova rendita in quanto di essa non vi era mai stata la pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Pertanto - e qui viene richiamata circolare n. 4/2001 del Ministero F. e Cass. n. 20775/05 la data di attribuzione della nuova rendita, indipendentemente da quella in cui è avvenuta l'operazione da parte dell'ufficio (c.d. messa in atti) coincide (ex art. 74 citato) con la data della notifica al contribuente (24.03.11) con la conseguenza che il comune non può pretendere l'imposta relativa agli anni precedenti.

2) La legge n. 380/2001 - che ha abolito la distinzione fra inagibilità e inabitabilità mantenendo solo quest'ultima - richiama all'art. 26 l'art. 222 del RD n. 1265/34 (Leggi sanitarie) per cui l'ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile una casa per ragioni igieniche. A tal proposito la società riproduceva nella memoria il modulo del comune per la riduzione ICI del 50% che ai fini della inagibilità/inabitabilità fa riferimento al Regolamento di Igiene.

Con ordinanza 6.10.11 il Collegio, in contraddittorio delle parti, respingeva l'istanza di sospensione della esecuzione, disposta in via provvisoria con decreto presidenziale. Con memoria depositata il 18.11.2011 il Comune di Bergamo replicava ribadendo le proprie argomentazioni difensive.

Sentite le parti in pubblica udienza, la Commissione osserva:

risulta dagli atti che la nuova rendita catastale è stata attribuita dall'Agenzia del Territorio in data 29.01.1999 (come da visura catastale). Conseguentemente essa, per il fatto di essere stata attribuita in data anteriore all'1.01.2000, è divenuta efficace senza necessità di essere notificata al contribuente così come previsto dall'art. 74 comma 3 della legge n. 342/2000 che non ha introdotto alcuna discriminazione di trattamento in relazione all'impulso - di parte o d'ufficio che sia - dal quale è scaturita la attribuzione della nuova rendita. L'assunto del comune resistente è dunque fondato.

La società ricorrente nella memoria di replica ha per la prima volta eccepito che l'attribuzione della nuova rendita non era mai stata pubblicata sull'Albo Pretorio. Osserva la Commissione che tale assunto va qualificato come eccezione di parte non rilevabile d'ufficio che non può, pertanto, avere ingresso nel processo attraverso la memoria di replica prevista dall'art. 32 D.L.vo n. 546/92 la quale, per principio consolidato di giurisprudenza, non può ampliare l'oggetto della controversia, ma ha soltanto la finalità di

precisare, sviluppare ed arricchire le conclusioni già formulate nel ricorso ovvero tramite la procedura di cui all'art. 24.

Parimenti fondato è l'assunto del comune in ordine alla domanda proposta in via subordinata di riduzione della pretesa tributaria in ragione del 50 %.

Va anzitutto premesso, per quanto occorra, che i documenti allegati dalla ricorrente non sembrano idonei ad avallare l'ipotesi della inagibilità dell'immobile, che presuppone il degrado delle strutture orizzontali o verticali dell'immobile o carenze tali (incompatibili con la destinazione) che non si riscontrano nella fattispecie. Ed infatti risulta che, oltre ad una rumorosità superiore ai limiti consentiti, sono state rilevate soltanto carenze igienico sanitarie e fatiscenza degli arredi. In particolare, la relazione ASL del 3.03.2005, dopo avere descritto come sudici i pavimenti con moquette, le poltrone e le tappezzerie delle pareti; sporchi e malandati gli infissi ed i sanitari dei gabinetti; prive di mascherine di protezione numerose luci di cortesia a servizio di platea e galleria, è pervenuta, in conclusione, a suggerire l'esecuzione di interventi atti a porre in essere in breve termine (7 giorni) una situazione igienico sanitaria adeguata alle specifiche esigenze della destinazione dell'immobile.

Con ordinanza 22.04.2005 il comune di Bergamo ha allora disposto "la sospensione immediata dell'attività del Cinema Nuovo fino a quando non saranno ottemperate tutte le prescrizioni..."; ciò che non sembra che sia stato fatto.

Va a questo punto sottolineato che la norma dell'art. 8 D.L.vo n. 504/1992 invocata dalla ricorrente esige che sussista una formale dichiarazione di inagibilità che deve essere accertata mediante perizia dall'ufficio tecnico comunale ovvero mediante una dichiarazione del soggetto passivo nelle forme prescritte dalla legge n. 15/68. Nel caso in esame la società non ha dato impulso né alla prima tale non potendosi considerare l'ordinanza 22.04.2005 - né alla seconda delle due procedure previste dalla legge.

D'altro canto la richiesta della ricorrente, volta ad ottenere che la notificazione del presente ricorso sia considerata equipollente alla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8 citato, si rivela del tutto irrilevante - e quindi inammissibile - nella odierna controversia in quanto essa non potrebbe comunque avere efficacia retroattiva e quindi non avrebbe alcuna influenza ai fini della decisione.

Conseguentemente, disattesa ogni eccezione e deduzione della ricorrente, i ricorsi vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza liquidate in misura di euro 2.000,00.

**P.Q.M.**

Respinge i ricorsi e condanna la Teatro Nuovo s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in misura di euro 2.000,00.